

Per Noi Contribuenti

a cura del Dott. Giuseppe Marino, difensore Tributario www.studiomarino.com

Un'importante sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso

EQUITALIA: ecco quando l'aggio esattoriale è illegittimo



Risolveremo questa sentenza della Corte Costituzionale (la numero 480 del 30/12/1993) per dimostrare che l'aggio esattoriale del 9% che viene riconosciuto a Equitalia costituisce un palese irragionevole e ingiustificato arricchimento. La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che bisogna garantire l'effettivo ancoraggio della remunerazione al costo del servizio; contemporaneamente impedendo, per un verso, che, in caso di iscrizione di tributi di importo eccessivamente limitato, la misura percentuale del compenso scenda al di sotto del livello minimo di remunerazione del servizio e, per converso, che, in caso di iscrizione di tributi di ammontare elevato, il compenso stesso salga notevolmente al di sopra della predetta soglia di copertura del costo della procedura. La domanda è inevitabile: quando hanno sta-

bilito la norma sull'aggio esattoriale del 9% ad Equitalia, questa sentenza era conosciuta dal legislatore?

Se il legislatore la conosceva, siamo di fronte ad un caso di incompetenza o malafede?

Se non la conosceva, siamo di fronte ad un caso di ignoranza?

Chissà cosa sia preferibile pensare...

Non solo: la Commissione Tributaria di Treviso (con sentenza numero 84/08/2012 depositata il 25/09/2012) ha stabilito che la cartella di pagamento è stata giustamente avvicinata, ancorché non pienamente equiparata, all'atto di precetto, per cui non è sufficiente che un importo richiesto sia astrattamente previsto da una fonte normativa, ma è necessario lo svolgimento di una specifica attività prevista dalla singola voce di tariffa.

Stando così le cose, non è difficile immaginare

che, in molti casi, sia necessaria una articolata attività di riscossione non coincidente né con gli atti tipicamente esecutivi né con la pura e semplice notifica del titolo esecutivo quale ad esempio attività di ricerca e di individuazione del destinatario dell'atto, soprattutto nei casi di debitori che, con vari artifici, si sottraggono all'attività di riscossione.

Sicuramente altre attività anche non tipizzate possono rendersi necessarie nell'ambito di una riscossione e certamente danno luogo sia a spese che a diritti di compenso, ma spetta sempre al creditore spiegare e dimostrare quale sia, di volta in volta, l'attività da lui posta in essere a fronte della quale viene richiesto un compenso, giacché la semplice tabulazione astratta di un compenso non è sufficiente, soprattutto nel caso di esplicita contestazione.

Pertanto, in questa controversia, il Giudice Tri-


butario non deve fare nulla di diverso da ciò che fa il Giudice Civile nel caso di contestazione di alcune voci di un atto di precetto: deve cioè, in primo luogo, ascoltare le spiegazioni del creditore riferite alla specifica attività contestata ed in secondo luogo, in presenza di contestazione di controparte, verificare il concreto svolgimento dell'attività per la quale si chiede un compenso.

In questo caso specifico, nulla dice la parte resistente e creditrice, che, nella sua comparso di costituzione e risposta, non spiega in che cosa sia consistita questa attività di riscossione per la quale viene richiesto l'importo (non indifferente) di 8.262,81 euro per l'ipotesi di pagamento nei termini e, dunque, in assenza di qualsiasi inadempimento imputabile al debitore.

Stando così le cose, sembra logico concludere che o l'importo in questione, come pretende la parte ricorrente, ha carattere di sanzione mascherata (ed allora ne va giustamente deciso l'annullamento perché nessun inadempimento è imputabile in questo caso al debitore e in ogni caso l'irrogazione di questa sanzione avverrebbe al di fuori della legge-quadro sulle sanzioni in materia tributaria), oppure, dovendo negarsi la natura sanzionatoria all'importo in questione, deve riconoscersi la sua natura astrattamente retributiva, con la conseguenza, come sopra illustrato, che caso per caso, in presenza di contestazione di controparte, il creditore dovrà prima di tutto indicare in cosa è consistita l'attività per la quale pretende di essere compensato e, in secondo luogo dovrà, a fronte delle contestazioni della controparte, fornire la prova della concreta ed effettiva effettuazione dell'attività per la quale richiede un compenso a carattere retributivo, secondo la definizione fornita dalla stessa parte creditrice.

In conclusione, l'importo in questione va annullato perché, in tutti i casi, la parte creditrice non ne ha dimostrato i presupposti negando che sussistano i presupposti per una sanzione e non spiegando in cosa consisterebbe l'attività ulteriore alla semplice notifica per la quale si chiede un compenso così elevato.

Il ricorso è stato per queste ragioni accolto.



IL CORRIERE FLEGREO

Direttore Responsabile
Danilo Pontillo

Caposervizio
Leonardo Balletta

Redazione
Giampiero Cardillo
Tiziana Casciaro
Carlo De Vivo
Giovanni Di Bonito
Marco Di Bonito
Daniele Illiano
Giuseppe Marino

Veronica Meddi
Carlo Pareto
Dario Postiglione
Laura Sassu
Rosario Scavetta
Melania Scotto d'Aniello
Maria Grazia Siciliano

Foto
Alessandro Bianco
Alessandro Esposito
Mimmo Lucignano
Alfio Panico
Nando Panico

Grafica e impaginazione
Riccardo Monfrecola

Editore
Served s.r.l.
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)

Redazione e Amministrazione
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)
Tel.-Fax 081/526.44.66

Email
info@corriereflegreo.it

Contatti Pubblicitari
Tel. 393.4413739

Stampa
Centro Offset Meridionale
Zona Asi / 81100 - Caserta

Distribuzione
in proprio

Registrazione
Tribunale di Napoli
n°87 del 23.10.2008

Copie arretrate: 2,00 €